

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2024, n. 8

Modifiche alla legge regionale 18/2015 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi) - Ortoterapia.

(GU n.45 del 16-11-2024)

(Pubblicata nel Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 3 maggio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 18/2015

1. Alla legge regionale 1^o luglio 2015, n. 18 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge e' sostituito dal seguente: «Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici»;

b) all'art. 1, comma 1, dopo la parola «collettivi» sono inserite le seguenti: «e riabilitativo-terapeutici»;

c) all'art. 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2 bis. La Regione riconosce l'ortoterapia quale terapia complementare utile ai fini riabilitativo-terapeutici per gli anziani, le persone con disabilita', disagi gravi o che hanno avuto storie di svantaggio e marginalita'.»;

d) all'art. 2, comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

«d bis) orti "riabilitativo-terapeutici": appezzamenti di terreno, assegnati prioritariamente ad associazioni per finalita' sociali o a persone in condizioni di disagio, anziani e persone con disabilita', o aree verdi all'interno di residenze sanitarie, sociosanitarie, sociali, istituti penitenziari in cui vengono sviluppati progetti di ortoterapia.»;

e) all'art. 3, comma 1, dopo le parole «istituti scolastici» sono inserite le seguenti: «, dalle province, dalle comunita' montane, dalle strutture sanitarie, sociosanitarie, sociali, dagli istituti penitenziari, dagli enti del terzo settore, dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale»;

f) all'art. 3, comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d bis) orti riabilitativo-terapeutici.»;

g) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente:

«Art. 5 bis (Orti riabilitativo-terapeutici). - 1. Ai fini della presente legge gli enti di cui all'art. 3, comma 1, elaborano progetti di ortoterapia, con il coinvolgimento di personale adeguatamente formato secondo i requisiti individuati con provvedimento della Giunta regionale, volti a ottenere risultati

riabilitativo-terapeutici e il recupero del benessere psicofisico per le persone con disagi o disabilita' o in condizioni di marginalita' e svantaggio.»;

h) l'art. 8 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Norma finanziaria). - 1. Alle spese per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, quantificate in euro 150.000,00 per ciascuna annualita' del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse appositamente stanziare alla missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale 2024-2026.

2. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 5 bis, stimate in euro 100.000,00 per ciascuna annualita' del triennio 2024-2026, si provvede con incremento di euro 100.000,00, per ciascuna annualita' del triennio 2024-2026, della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.

3. Per gli esercizi successivi al 2026 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.».

La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 29 aprile 2024

FONTANA